



COMUNE DI GUSSAGO

Provincia di Brescia
Via Peracchia n. 3 - Tel. 030/2522919

Prot. n. 1112

n. 1/2010 - Reg. Ord.

OGGETTO: ordinanza per la regolamentazione della collaborazione di “Osservatori Volontari” con gli organi di polizia.

IL SINDACO

Visto l'art. 54 del decreto legislativo 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23/5/2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/7/2008, n. 125;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 5/8/2008, di attuazione dell'art. 6 del citato decreto-legge, con il quale è stato definito, tra l'altro, l'ambito della sicurezza urbana e sono stati individuati i correlati poteri di prevenzione e contrasto rimessi a tal fine ai sindaci;

Visto l'art. 3 della legge 15/7/2009, n. 94, recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, ed, in particolare, i commi da 40 a 44, che prevedono il possibile coinvolgimento di associazioni tra cittadini per la segnalazione agli organi competenti di eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 8/8/2009, con il quale sono stati determinati gli ambiti operativi di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 40 a 44 del predetto art. 3 della citata legge n. 94/2009, nonché i requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio delle associazioni di cittadini di cui al medesimo art. 3 e le modalità di tenuta dei relativi elenchi;

Rilevato, in particolare, che l'art. 3 del citato decreto del Ministro dell'Interno prevede la formalizzazione con apposita ordinanza della volontà del sindaco di ricorrere alle associazioni di cui all'art. 1 dello stesso decreto, identificando gli ambiti per i quali intenda utilizzarle, con le modalità di cui al successivo art. 2 del medesimo decreto;

DISPONE :

- 1) di volersi avvalere della collaborazione delle associazioni di “Osservatori Volontari” di cui all'art. 1 del decreto del Ministro dell'Interno 8/8/2009, secondo le modalità individuate nel medesimo decreto. Tali associazioni devono avere tra gli scopi sociali, risultanti dall'atto costitutivo e/o dallo statuto, quello di prestare attività di volontariato con finalità di solidarietà sociale nell'ambito della sicurezza urbana ovvero del disagio sociale;
- 2) gli “Osservatori Volontari” iscritti a tali associazioni svolgeranno un'attività di mera osservazione di specifiche aree del territorio comunale e, solamente in presenza dei presupposti di cui all'art. 4, comma 1, ultimo periodo del predetto decreto, segnaleranno alla Polizia Locale e alle Forze di Polizia dello Stato eventi che possono arrecare danno alla sicurezza urbana, ovvero situazioni di disagio sociale.
A tal fine, gli ambiti per i quali saranno utilizzati gli osservatori volontari sono i seguenti:
 - situazioni urbane di isolamento che favoriscono l'insorgere di fenomeni criminosi;
 - situazioni in cui si verificano comportamenti quali il danneggiamento al patrimonio pubblico e privato;
 - situazioni in cui si verificano comportamenti che impediscono la fruibilità del patrimonio pubblico e determinano lo scadimento della qualità urbana;
 - situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità o che alterano il decoro urbano;
 - comportamenti che possono offendere la pubblica decenza o turbare gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati o che rendono difficoltoso o pericoloso l'accesso ad essi.
- 3) il Responsabile dell'area Polizia Locale Danilo Gatti è incaricato di predisporre il testo della convenzione di cui all'articolo 4 del Decreto del Ministro dell'Interno 8/8/2009.

Il contenuto della convenzione verrà concordato con il Prefetto, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del predetto decreto del Ministro dell'Interno 8/8/2009.

Il presente provvedimento è stato trasmesso, in via preventiva, al Sig. Prefetto di Brescia, ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Gussago, 15 gennaio 2009

IL SINDACO
(Lucia Lazzari)